



Università di Firenze

Via S.Niccolò 89/A – 50125 Firenze
Tel. Segreteria -Amministrazione (055) 2491511
Telefax (055) 2347152 Cod. fisc. 01279680480
tel. cell. 339 4985071
E-mail: gianfranco.cellai@unifi.it

Preg.mi
collegi architetti e OAPPC
della Toscana

Oggetto : **Competenze dell'Architetto in materia impiantistica**¹

Agli Ordini sono stati posti, anche recentemente, i quesiti se l'architetto è competente a:

- Redigere la relazione tecnica ai sensi della L. 10/1991, ora in parte aggiornata per il calcolo delle prestazioni energetiche dai decreti citati di seguito;
- Progettare un qualsiasi impianto elettrico o termoidraulico per civile abitazione;
- Rilasciare l'attestato di certificazione energetica ai sensi del D.lgs. 192/05 e s.m.i, del D.lgs.115/08 DPR n. 59/09 e DM 26.06.09 *Linee guida sulla certificazione energetica degli edifici.*

Premesso che quanto di seguito affermato vale per la Toscana e per le Regioni che non hanno emanato disposizioni in materia di certificazione energetica, ad oggi e fino ad eventuali modifiche legislative, il rilascio dell'attestazione di certificazione energetica, ai sensi del D.lgs. 115/08 è appannaggio di soggetti abilitati secondo quanto testualmente contenuto nell'Allegato III, p.2) che recita:

*Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, **iscritto ai relativi ordini** e colleghi professionali, **ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi**, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in*

¹ In merito si consulti anche il documento dell'Ordine degli Architetti di Firenze redatto a seguito del D.P.R. 328/01, ed il parere legale rilasciato dal Prof. Luigi Mantini del luglio 1999, dai quali sono riprese alcune delle più importanti considerazioni del presente documento.

collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza.

Sul fatto che gli Architetti siano abilitati alla certificazione è fatto accettato in tutta Italia ed in particolare ribadito dal Consiglio Nazionale del Notariato Studio n. 334-2009/C (Approvato dalla Commissione studi civilistici il 16 giugno 2009), tanto che le certificazioni rilasciate dagli Architetti sono accettate negli atti dei trasferimenti immobiliari dai Notai.

La legittimità degli Architetti in tema di certificazione è poi confermata dalle Leggi delle Regioni che invece hanno già legiferato in materia, e dove semmai si rimanda alla frequenza di corsi abilitanti aperti anche alla ns. categoria professionale.

Pertanto, se siamo abilitati a certificare prestazioni di immobili civili è evidente che lo siamo anche in relazione alle progettazioni impiantistiche aventi rilevanza ai fini dei consumi energetici ivi compresi gli impianti elettrici, e quindi **la risposta ai quesiti posti è senza dubbio affermativa, ma con le limitazioni che gli impianti devono riguardare l'edilizia civile ed essere strettamente connessi, ovvero asserviti al fabbricato**, secondo il D.lgs. 115/08 e secondo quanto si evince da quanto di seguito commentato.

Per affrontare con una certa chiarezza la questione in esame, partiamo dall'esame delle fonti normative, da cui discendono gli ordinamenti professionali e che disciplinano le competenze degli ingegneri e degli architetti, e che sono comuni. Si ricorda in particolare il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 *Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto*.

E' necessario precisare che la normativa, per mancanza di chiarezza, ha provocato una numerosa produzione di sentenze in materia di attribuzioni di competenze, che tuttavia non costituiscono in alcun modo elemento di interpretazione o modificazione legislativa che rimane di esclusiva competenza del legislatore.

Nell'occasione si ricorda che **la competenza in materia di libere professioni é del Ministero di Grazia e Giustizia**. In particolare l'articolo 52 del R.D. 2537/1925 stabilisce che formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto **le opere di edilizia civile**, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative nella sua ampia formulazione, sottolineata anche dalla giurisprudenza (Cons. Stato, IV 9 novembre 1989 n.765). L'attività deve intendersi come onnicomprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica (dal momento della progettazione a quello del collaudo) per i quali non siano previste diverse specifiche competenze professionali, espressamente fatte salve dal successivo art. 53 del citato R.D. n.2537/25.

In sostanza come riportato nel parere emesso con nota 7/54/11493 dal Ministero di Grazia e Giustizia che é l'organo cui compete per legge (art. 57 del R.D. 2537/1925) l'alta vigilanza sugli Ordini Professionali:

a) In considerazione del notevole progresso tecnico manifestatosi in questi ultimi anni, l'espressione edilizia civile deve essere intesa comprendendovi anche quelle opere che

sono indissolubilmente legate al manufatto architettonico vero e proprio e quindi i servizi relativi, all'approvvigionamento idrico, elettrico, telefonico, di riscaldamento e di condizionamento, ecc.;

b) i servizi relativi al verde, agli impianti fognari, all'approvvigionamento idrico, elettrico, telefonico ecc., sono frutto di una progettazione unitaria della quale l'architetto progettista deve essere l'unico e vero ideatore, pur avvalendosi, in alcuni casi, di collaborazioni specifiche;

c) rientra nelle competenze di un architetto, che abbia progettato un piano di lottizzazione di un comprensorio, anche la progettazione delle singole opere fognarie, o di acquedotto.

Lo stesso Ministero con nota del 17 novembre 1999, prot 7/09003002F8/4143/V, ha ribadito la competenza degli architetti in materia impiantistica, per quanto attiene le leggi 46/90 e 10/91.

Nonostante la unicità delle fonti che regolano la competenza di queste figure professionali dal disposto normativo deriva un quadro per cui a fronte di una maggioranza di competenze comuni esistono anche alcune competenze esclusive di una o dell'altra figura. Può essere al riguardo illuminante una recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV (Sentenza 22 maggio 2000 n. 2938), che nell'affermare le competenze esclusive degli ingegneri per le progettazioni cimiteriali, considerate come opera igienico-sanitaria, sostiene quanto segue:

*“È pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, **che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati**, sia di pertinenza degli ingegneri (cfr. sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92; sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538). Tale regola discende dall'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 - approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto - **che riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le sole opere di edilizia civile**; mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri, quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti, la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, 2° comma, cit.) che conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi de quibus”.*

La nozione di **“opere di edilizia civile”**, nella sua più ampia e consolidata accezione, deve intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo, per i quali la legge non stabilisca le

diverse e specifiche competenze professionali trattate all'art. 51 e da questo riservate agli ingegneri ².

In sostanza il legislatore del 1925 ha utilizzato la dizione "edilizia civile" per indicare la categoria residuale di opere non previste dall'art. 51, per le quali (e solo per le quali) ha ritenuto che la particolare complessità tecnica e l'implicazione di conoscenze peculiari dovesse comportare una riserva di competenza a favore degli ingegneri.

L'ampissima portata della nozione di "opere di edilizia civile" che ne è conseguita è stata ribadita nel tempo sia da autorevoli pareri ministeriali ⁽³⁾ che da numerose pronunce giurisprudenziali, le quali hanno sgombrato il campo da qualsiasi possibile dubbio residuo.

Comune competenza con gli ingegneri (e, seppur solo parzialmente, con altre categorie tecniche) sussiste quindi:

1) per le costruzioni civili di qualsiasi tipo e dimensione, sia nel caso delle nuove costruzioni che degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (fatto salvo il caso degli edifici di valore storico artistico);

2) per le opere di urbanizzazione primaria (quali le opere stradali, gli impianti fognari, la pubblica illuminazione, il verde, ecc) quando strettamente connesse agli edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi ed in quanto tali da ri-condursi nell'ampia accezione di "opere civili" di cui si è detto ⁽⁴⁾;

3) per le opere di urbanizzazione secondaria, peraltro riconfermata come esclusiva da norme di settore quali quelle in materia di edilizia scolastica ⁽⁵⁾;

4) per le opere di impiantistica civile, in quanto facenti parte integrante delle "opere di edilizia civile" ⁽⁶⁾ espressamente attribuite all'architetto dall'art. 52 del R.D. 2537/25 (fermo restando che esulano dalla competenza del medesimo gli impianti industriali e quelli ad essi assimilabili);

5) per le prestazioni attinenti l'urbanistica e la pianificazione territoriale.

Su parere del Consiglio di Stato, l'architetto può essere iscritto anche nell'elenco dei verificatori degli impianti ai sensi della Legge 05.03.96 n. 46, artt. 14 e 15.

Per quanto attiene il quadro legislativo più recente, sempre inerente gli impianti, innanzi tutto si rileva che è stato riconosciuto all'Architetto il diritto di iscriversi, previa attestazione da parte dell'Ordine di appartenenza, negli appositi elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche e collaudi impiantistici, detenuti presso la locale Camera di Commercio, ai

² R.D. 23.10.1925 n. 2537, art. 51:

"Sono di spettanza della professione di Ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni o per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonchè in genere alle applicazioni della fisica, i rilievi geometri e le operazioni di estimo."

³ Ministero di Grazia e Giustizia, parere emesso con nota 7/54/11493.

⁴ Corte di Cassazione, Sez. II, 29/03/2000 n. 3814 - Corte di cassazione, 05/11/1994 n. 11994 - Ministero di Grazia e Giustizia, parere con nota 7/54/11493

⁵ R.D. 1 maggio 1925 n.1432, R.D. 5 febbraio 1928 n.377, R.D. 26 aprile 1928 n.1297

⁶ Consiglio di Stato, sez. VI, 20/12/1997, n. 1876

sensi del D.M. 6 Aprile 2000 *Modifica al DM 3.8.95 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti (L.46/90)* che ha abrogato il precedente decreto del 3 Agosto 1995, che negava tale diritto.

Ricordiamo che la legge 46/90 *Norme per la sicurezza degli impianti* promuove la realizzazione e la progettazione degli impianti secondo norme ritenute soddisfacenti sotto il profilo della sicurezza e della qualità in genere.

L'ambito di applicazione della legge non presenta limitazioni dimensionali se non per l'obbligo della redazione del progetto e riguarda tutti gli impianti in generale (idraulici, elettrici, termici, elevatori, ecc.) **a servizio di edifici civili**, mentre riguarda, limitatamente agli impianti elettrici, anche altre destinazioni (centri commerciali, magazzini, attività produttive, ecc.) per cui si va, ad esempio, dall'impianto autonomo a gas di una civile abitazione fino all'impianto di climatizzazione di un grande palazzo per uffici, dall'impianto elettrico di un monocale fino a quello di un centro commerciale di oltre 10.000 m², ecc.

Nello specifico l'Ordine di Pistoia ha deliberato le regole per espletare la suddetta formalità, con decisione di cui al prot. 1895, pos. 25g, comunicata agli iscritti il 22.11.01; in particolare la richiesta di attestazione da parte dell'iscritto all'Ordine professionale dovrà essere corredata da:

- intera documentazione che sarà presentata alla CCIAA;
- curriculum professionale relativo ai settori o sezioni richieste per l'espletamento delle verifiche.

Poichè l'architetto ha diritto ad iscriversi in una o più sezioni degli elenchi suddetti (impianti di riscaldamento, idrico-sanitari, d'elevazione, elettrici, ecc.) una volta che questo sia avvenuto è implicito rivendicare la propria competenza in materia impiantistica.

A maggior chiarimento si elencano i punti della legge 46/90 che rientrano nelle competenze degli architetti (v. http://www.to.archiworld.it/attivita/att_commissioni.html):

Sezione A:

Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore

- art. 1 lettera a) comma 1 e 2;

Sezione B:

Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche

- art. 1 lettera b) comma 1

Sezione C:

Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie

- art.1 lettera c) comma 1;

Sezione D:

Impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore

- art. 1 lettera d) comma 1

Sezione E:

Impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore

- art. 1 lettera e) comma 1;

Sezione G:

Impianti di protezione antincendio

- art. 1 lettera g) comma 1.

Ha confermato tale impostazione il recente DM 24.11.2004, *Disposizioni di attuazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* (in GU n. 288 del 9-12-2004), a far data dall'entrata in vigore dell'art. 109, comma 2, del suddetto DPR n. 380, è attivato presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, **l'albo dei professionisti di impianti**, in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1 del medesimo art. 109.

L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 ha valore su tutto il territorio della Repubblica.

I requisiti tecnico-professionali, per quanto riguarda i laureati, sono i seguenti:

a) **laurea in materia tecnica specifica** conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

Le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive. L'entrata in vigore delle disposizioni suddette è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, e poi al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.

In base al testo unico **Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente**

secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del DPR 6 dicembre 1991, n. 447 ⁷ (attuazione della Legge 46/90).

Tale competenza come abbiamo riportato inizialmente, **anche per quanto riguarda la relazione redatta ai sensi della Legge 10/91** (v. nota Ministero dell'Industria e delle Attività Produttive del 17.11.1999), **è limitata alle opere in materia di edilizia civile**, ai sensi dell'art.52 del R.D. del 1925, mentre gli ingegneri ai sensi dell'art.51 del medesimo decreto, non hanno tali limitazioni (v. L'architetto, n°2 del 2001, pag.32 - 35).

Esiste poi tutta una categoria di opere impiantistiche per le quali la legge 46/90 *non prevede l'obbligo della redazione di un progetto impiantistico*: per queste opere è pacifico che un architetto possa occuparsi della progettazione degli impianti, siano essi termici, elettrici, ecc. in virtù del proprio esclusivo curriculum formativo.

Per maggior chiarezza l'obbligo del progetto secondo l'Art. 4 del suddetto DPR 447/91, fatte salve altre normative, sussiste:

a. per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;

b. per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 m²;

c. il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;

d. per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 46/90, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³ dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 m³ e con un'altezza superiore a 5 metri;

e. per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi

⁷ *Verifiche* Art.9 comma 1- Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora (47 kW);

f. per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;

g. per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Più recentemente la natura tecnica della professione di Architetto è stata ribadita dalla Legge 447/95 nell'istituire la figura del Tecnico Competente in Acustica, che vede alcuni colleghi (tra i quali lo scrivente) iscritti negli appositi elenchi Regionali o Provinciali, al pari degli Ingegneri e di altre figure professionali, dietro specifico curriculum operativo e/o formativo. Peraltro trattandosi di acustica è evidente che siamo nel campo dell'applicazione della fisica, aspetto questo più volte richiamato in sentenze a noi sfavorevoli ma in aperta contraddizione con leggi dello Stato e la Direttiva Europea Direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 *Concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi*.

L'Articolo 3 della suddetta direttiva recita testualmente che :

"La formazione che porta al conseguimento dei diplomi, certificati ed altri titoli..... attinenti il titolo professionale di architetto, è acquisita mediante corsi di studi di livello universitario, riguardanti principalmente l'architettura. Tali studi devono essere equilibratamente ripartiti tra gli aspetti teorici e pratici della formazione di architetto ed assicurare il raggiungimento:

.....omissis

8. della conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

9. di una conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;

.....omissis

Fin qui gli aspetti positivi, derivanti dal fatto che le leggi non escludono all'Architetto la competenza dell'applicazione della fisica ovvero la possibilità di iscriversi negli elenchi della CCIAA sia per le verifiche che per la progettazione di impianti, né negli elenchi dei Tecnici Competenti in Acustica.

Occorre tuttavia precisare che nel corso degli anni si sono manifestate tutta una serie di controversie sfociate in sentenze di vari TAR, del Consiglio di Stato e della Cassazione,

che si sono contraddette e soprattutto che non tengono conto delle leggi vigenti. Vediamone alcune.

Partiamo con la Sentenza di Cassazione Civile n° 8348/1993, riguardante entrambe le categorie (ingegneri ed architetti), che fa riferimento al R.D. 23.10.1925 n. 2537. Tale sentenza chiarisce che le competenze riconosciute alle professioni di ingegnere ed architetto sono promiscue ed indifferenziate stante l'equiparazione tra le due categorie e che solo in linea eccezionale sussistono attribuzioni riservate all'una o all'altra professione, **quali impianti industriali per gli ingegneri** ed **edilizia civile di rilevante carattere artistico per gli architetti**.

In sintesi soltanto in via legislativa può essere riservato, ad una o l'altra categoria, lo svolgimento di una determinata attività.

Successivamente lo spunto per affrontare in modo più approfondito l'argomento è stato fornito dalla sentenza del Tribunale di Milano, sez. IV civ., n. 10387 del 28 settembre 1998 la quale ha negato il diritto dell'arch. Sergio Agape al compenso per l'attività di progettazione di un impianto elettrico ai sensi della citata legge n. 46/1990.

Nella motivazione della sentenza, il Tribunale di Milano, "tenuto conto che il RD 23.10.1925, n. 2537 rimette agli architetti le opere di edilizia civile; che da tale categoria sembra debbano essere escluse le opere che comportano applicazioni della fisica, e perciò anche le attività che riguardino l'energia elettrica che è materia appartenente alla fisica⁽⁸⁾; ed, infine, che la legge n. 46/90 considera l'impiantistica cui fa riferimento come oggetto da sottoporre ad una specifica disciplina, in modo autonomo e separato " conclude affermando che "gli architetti non rientrano tra i professionisti legittimati alla progettazione degli impianti elettrici ex art. 1 della legge n. 46/1990".

Il Tribunale di Milano ha così aderito a quella interpretazione, già espressa dal TAR del Lazio nella nota sentenza n.360 del 14 febbraio 1995, secondo cui "La verifica della sicurezza degli impianti, in quanto riferita non solo agli impianti degli edifici civili, ma anche a quelli elettrici asserviti a tutti i tipi di immobili, va ritenuta oggetto ormai distinto ed autonomo dall'opera muraria nel suo complesso, come tale rientrante nell'esclusiva competenza professionale degli ingegneri e quindi non anche degli architetti".

Le sentenze suddette **sono state cassate dalla sesta Sezione del Consiglio di Stato** nella sentenza 20 dicembre 1997, n. 1876 (in Cons. Stato, 1997, 1, 1739) con la quale ha annullato, in sede di appello, la citata sentenza n. 360/1995 del TAR Lazio respingendo le argomentazioni addotte dal Giudice di primo grado a sostegno della competenza esclusiva degli ingegneri.

Con questa sentenza il Consiglio di Stato ha annullato il D.M. 22 aprile 1992 con il quale il Ministro dell'Industria, in applicazione dell'art. 9 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447,

⁸ anche l'acustica è materia pertinente alla fisica, ma come visto nel settore possiamo essere riconosciuti Tecnici Competenti in forza della Legge 447/95

aveva approvato gli schemi per la predisposizione degli elenchi e delle sezioni comprendenti i liberi professionisti legittimati alle attività di collaudo e verifica degli impianti, individuando tassativamente ingegneri e periti industriali come uniche categorie abilitate.

La motivazione della sentenza rileva che "il Ministero dell'industria ha indicato, per ogni sezione, i professionisti abilitati, precludendo alle Autorità di vigilanza l'affidamento delle operazioni di verifica a professionisti diversi dagli ingegneri e dai periti industriali. In tal modo ha di fatto istituito un nuovo albo, che costituisce un inutile doppione rispetto a quelli tenuti dagli ordini e collegi prescelti e un'ingiustificata limitazione per l'attività degli altri professionisti, che, sotto la propria responsabilità a norma dell'art. 348 Cod. Penale, ritengano di poter svolgere le operazioni di verifica. La funzione degli elenchi avrebbe dovuto essere, invece, quella di raccogliere i nominativi dei professionisti disponibili ad assumere gli incarichi in questione, con la specificazione dei titoli e delle esperienze di ciascuno, in modo da consentire alle Autorità di vigilanza un'agevole ricerca e la scelta dei più idonei alle funzioni da affidare di volta in volta".

Si può così affermare, sulla base anche dell'autorevole orientamento del Consiglio di Stato, che per le attività previste dalla legge n. 46/90, non esistendo, in base alle leggi esistenti, una competenza esclusiva in favore di alcune categorie professionali, devono ritenersi abilitati tutti i professionisti idonei alla progettazione in materia di edilizia civile.

Più recentemente, sempre in materia impiantistica la Corte di Cassazione, con decisione n° 3814 del 29 marzo 2000, ha riconosciuto agli architetti **la competenza in materia di progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile** (v. L'architetto, n°2 del 2001, pag.32 – 35), legittimando **la progettazione di un impianto di pubblica illuminazione di un architetto**, semplicemente ascrivendo tale intervento alle opere civili.

Del tutto opposta, e sconcertante per quanto sentenziato precedentemente anche dal Consiglio di Stato, è stata la più recente sentenza del Tar della Liguria n. 137 del 16.12.2004, che **esclude ogni competenza professionale dell'Architetto nel campo dell'impiantistica**. Nello specifico un Architetto aveva curato il restauro di un ristorante progettando, oltre alle opere edilizie, anche l'impianto elettrico e l'impianto a gas. Il Comune di Genova ha respinto il progetto impiantistico per incompetenza professionale dell'Architetto non ritenendolo legittimato alla progettazione di impianti. All'opposizione dell'Architetto il TAR della Liguria, nel respingere il ricorso ha, fra l'altro, sancito quanto segue:

"Ne discende, attesa la natura dell'impianto medesimo, che **il relativo progetto non poteva essere sottoscritto da un architetto, ma da un professionista: ingegnere o perito industriale iscritto nell'albo** e, quindi, in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche".

Tale sentenza è stata successivamente sconfessata da quanto stabilito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con la sentenza n. 9 del 21 gennaio 2005 che nella sostanza ha affermato:

La competenza esclusiva degli ingegneri a sottoscrivere progetti sussiste solo nell'ipotesi in cui l'appalto preveda la progettazione di impianti e non anche nel caso in cui sia previsto solo il montaggio e la loro installazione con l'esecuzione delle opere murarie..

Osserva, al riguardo, il Collegio che nella fattispecie in esame l'oggetto dell'appalto consiste nel montaggio di un sistema di videosorveglianza per il quale può venire in evidenza l'esecuzione di tutte le opere murarie necessarie, che ben può rientrare nella competenza professionale dell'architetto, ma non anche il concetto di "applicazione della fisica", presente, invece, nella progettazione e realizzazione di apparati industriali e che, a norma dell' art. 51 del regolamento n. 2537 del 1925, determina la competenza esclusiva dell'ingegnere.

Più recentemente altre sentenze, molto significative sul piano dei soggetti coinvolti hanno sancito la competenza dell'architetto nella progettazione impiantistica. Si veda in proposito la sentenza del Consiglio di Stato IV Sezione n.4866/2009 che ha dato torto all' SPESL di Milano, Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro, in una vertenza riguardante il rifiuto dell'ente di approvare un progetto relativo ad un impianto di riscaldamento installato presso una scuola materna comunale, in quanto firmato da un architetto, ritenuto dall'ente figura professionale non idonea a tale tipo di progettazione.

Il ricorso al Tar, fatto dal professionista insieme all'Ordine di Milano, ha visto dare torto all'architetto mentre la succitata sentenza del Consiglio di Stato ha chiuso definitivamente la questione dando ragione all'architetto e all'Ordine con le seguenti interessanti motivazioni in linea con quanto affermato in altre sentenze:

*"...il concetto di **applicazione della fisica** può rilevare semmai nella progettazione e realizzazione degli apparati industriali.....(mentre) il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie.....Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il*

collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."

Infine, un'attività marginale, ma che nel contesto dell'edificazione ha la sua importanza e che coinvolge le due categorie è quella relativa alla installazione degli ascensori e montacarichi. Per le competenze occorre fare riferimento al D.P.R. 30/4/99 n.162 recante il regolamento per la attuazione della direttiva 95/16/ CEE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta, nonché sulla relativa licenza di esercizio.

Dal D.P.R. si evince che **solo nel caso di verifiche periodiche** degli ascensori e dei montacarichi la competenza spetta ai tecnici in possesso della laurea in ingegneria [art. 13, comma 1], mentre per le altre prestazioni connesse non si rilevano esclusive a favore di una categoria professionale. Si fa notare che il suddetto strumento legislativo non prevede il rilascio di una dichiarazione di idoneità statica preventiva dell'installazione di un ascensore.

Per concludere, fermo restando che la materia è sempre stata oggetto di controversie con sentenze tra loro contraddittorie, per quanto precedentemente esaminato si rileva che, ad oggi, le più recenti disposizioni di legge (DM 24.11.2004, D.lgs. 115/08, DPR n. 59/09 e DM 26.06.09), e le interpretazioni date dal Ministero di Grazia e Giustizia, dal Consiglio di Stato e dalla Cassazione, fanno ritenere con sufficiente certezza che per gli architetti:

- **non sussistono esplicite limitazioni legislative alla progettazione impiantistica limitatamente al settore civile e per gli impianti strettamente connessi ovvero asserviti agli edifici;**
- **è consentito redigere e firmare relazioni tecniche ai sensi della Legge 10/91 e s.mi., del D.lgs. 115/08, DPR n. 59/09 e DM 26.06.09 con le limitazioni suddette;**
- **è consentito iscriversi negli appositi elenchi dei progettisti e dei verificatori di impianti ai sensi della legge 46/90 e s.m.i.;**
- **per tutte le altre attività impiantistiche al di fuori di quanto sopra affermato sussistono forti dubbi di competenza, anche se oggetto di pareri giudiziari talora favorevoli.**

Infine, per quanto attiene la formazione e le competenze nella applicazione della fisica, la revisione ministeriale delle classi di Laurea in Architettura, ha effettuato il passaggio delle discipline fisico-tecniche ed impiantistiche (settore disciplinare ING-IND11) da *caratterizzanti* ad **attività formative di base**, obbligatorie per non meno di complessivi 12 crediti formativi (300 ore) per la laurea Magistrale (5 anni), e di 8 crediti (200 ore) per la laurea triennale (analogamente alla situazione attuale), e quindi perfettamente confrontabile come contenuti ed impegno alle attività formative di altre figure professionali concorrenti.

Nello specifico, presso la Facoltà di Architettura di Firenze, indipendentemente dall'indirizzo 3+2 o quinquennale a ciclo unico, gli studenti devono obbligatoriamente sostenere l'esame di Fisica Tecnica e Impianti (8 crediti) e di Tecnica del Controllo Ambientale (4 crediti) basata su discipline fisico-tecniche; altresì tra le materie opzionali gli studenti possono seguire gli insegnamenti di Tecniche per le energie rinnovabili (5 crediti) e Acustica ed Illuminotecnica (5 crediti).

Prof. Arch. Gianfranco Cellai

(Presidente OAPCC di Pistoia)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Gianfranco Cellai', written in a cursive style.

Pistoia li 28 Novembre 2009